



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 08/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento assistito da delegazione di pagamento, stipulato in data 18/4/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 10/7/2014, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 680,00, a titolo di commissioni accessorie e spese fisse;
- gli interessi legali dalla data del reclamo e le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 320,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- preliminarmente che l'art. 125-*sexies* TUB e l'art. 16 della direttiva comunitaria, nella sua formulazione italiana, non generano le ambiguità rilevate dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi relativi alla residua durata del contratto; inoltre, la predetta sentenza non è invocabile direttamente dal consumatore, in quanto la stessa interpreta una direttiva che non ha natura "*self-executing*", ovvero non produce



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

effetti nei rapporti orizzontali (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/2019 e Tribunale di Monza, sentenza n. 2573/2019);

- di aver provveduto a stornare, in sede di conteggio estintivo, gli interessi nominali per le rate a scadere al tasso convenzionalmente pattuito;
- la natura *up-front* delle “*commissioni accessorie*”, e in particolare la non rimborsabilità della provvigione dovuta all’intermediario del credito, in quanto remunerativa di attività interamente maturate all’atto del perfezionamento del contratto di finanziamento; precisa che il diritto alla predetta provvigione rimane “*insensibile*” rispetto alle vicende successive alla stipula del contratto (cita Cass. Civ., Sentenza n. 4111/2001) e produce copia della fattura attestante il pagamento delle commissioni all’intermediario (cfr integrazione del 23.4.20);
- la natura, del pari *up-front*, delle “*spese fisse contrattuali*”, poiché relative a servizi di istruttoria e di notifica del contratto, nonché a ogni altro costo necessario al perfezionamento dello stesso;
- l’infondatezza della pretesa di ristoro delle competenze legali, stante il carattere stragiudiziale della controversia e la natura seriale del ricorso.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”. Ciò in quanto “*le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)*”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “*sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva*”;
- “*Priva di giuridico fondamento*” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o*



parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali reclamate dalla ricorrente abbiano natura *up-front* perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito dettagliatamente descritte in contratto. Tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, devono essere rimborsate alla cliente secondo il criterio previsto per il calcolo degli interessi, perché comunque basato *"su un principio di proporzionalità"* valido ed efficace.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	60
rate scadute ▶	12
rate residue	48

TAN ▶	8,783%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	80,00%
- in proporzione alla quota	66,04%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Commissioni accessorie (up front)	€ 450,00	€ 360,00	€ 297,18	<input type="radio"/>		€ 297,18
<input type="radio"/>	Spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 320,00	€ 264,16	<input type="radio"/>		€ 264,16
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 561,34
interessi legali	si

Tale importo non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente (€ 680,00), in quanto la cliente ha utilizzato il *pro rata temporis* come criterio di calcolo per tutte le voci di costo richieste.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 561,34, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS